

---

Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

---

## **Attore che ha duplicato i giudizi nei confronti di più convenuti invece di procedere all'instaurazione di un unico giudizio: no alla compensazione delle spese di lite**

*La decisione del giudice che, dopo aver (giustamente) stigmatizzato la condotta dell'attore per aver duplicato i giudizi nei confronti di più convenuti, potendo al contrario procedere alla instaurazione di un unico giudizio (nonché, nell'ambito di una lite condominiale, aver evidenziato che l'attore aveva ostinatamente impedito l'accesso nel proprio immobile al fine di far verificare i danni lamentati), proceda - ciononostante - alla compensazione delle spese processuali, non è conforme al principio secondo cui il potere di compensazione delle spese processuali può ritenersi legittimamente esercitato da parte del giudice quando risulti affermata e giustificata, in sentenza, la sussistenza dei presupposti cui esso è subordinato (nel senso che le ragioni in base alle quali il giudice abbia accertato e valutato la sussistenza dei presupposti di legge devono emergere, se non da una motivazione esplicitamente "specifica", quanto meno da quella complessivamente adottata a fondamento dell'intera pronuncia, cui la decisione di compensazione delle spese accede).*

## **Tribunale di Bari, sezione terza, sentenza del 18.11.2014**

*...omissis...*

Le eccezioni di rito sollevate da xxxxx. sono infondate.

Quanto alla eccezione di inammissibilità dell'appello per essere stata la sentenza del giudice di primo grado pronunciata secondo equità, avendo riconosciuto una somma pari ad euro 1000,00, si osserva che l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze del giudice di pace avviene in funzione della domanda, con riguardo al suo valore e non già in relazione al contenuto concreto della decisione (Cass., n. 17456/2006; Cass., n. 8040/2006; Cass., n. 393/2006). Nel caso di specie gli appellati (attori in primo grado) avevano chiesto la condanna al pagamento della somma di euro 2.200,00.

Infondata anche l'eccezione di invalidità del mandato conferito dal Condominio al proprio difensore. Parte appellante ha infatti allegato e dimostrato che con delibera del giugno 2009, l'amministratore ha ottenuto da parte dell'assemblea la ratifica relativa all'esperibilità del presente giudizio di gravame.

Passando al merito si osserva quanto appresso.

L'art. 92 cod. proc. civ., comma 2, nel testo introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), dispone che il giudice può compensare le spese, in tutto o in parte, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione (Cass., n. 14563 del 2008; Cass., n. 23265 del 2009). Al di fuori dei casi di soccombenza reciproca, poi, i giusti motivi di compensazione totale o parziale delle spese previsti dall'art. 92 cod. proc. civ. (da indicare esplicitamente in motivazione per i procedimenti instaurati dal 1° marzo 2006, come nella odierna fattispecie, a seguito della sostituzione del comma 2 di detta norma per effetto della L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a, e succ. modif. ed integr.) possono essere evincibili anche dal complessivo tenore della sentenza, con riguardo alla particolare complessità sia degli aspetti sostanziali che processuali, ma se nessuno di tali presupposti sussiste deve applicarsi il generale principio della condanna alle spese della parte soccombente, non potendo trovare luogo l'esercizio del potere discrezionale giudiziale di compensazione (Cass., n. 7766 del 2010).

Pertanto, il potere di compensazione delle spese processuali può ritenersi legittimamente esercitato da parte del giudice quando risulti affermata e giustificata, in sentenza, la sussistenza dei presupposti cui esso è subordinato, sicché, come il mancato esercizio di tale potere non richiede alcuna motivazione, così il suo esercizio, per non risolversi in mero arbitrio, deve essere necessariamente motivato, nel senso che le ragioni in base alle quali il giudice abbia accertato e valutato la sussistenza dei presupposti di legge

devono emergere, se non da una motivazione esplicitamente "specifica", quanto meno da quella complessivamente adottata a fondamento dell'intera pronuncia, cui la decisione di compensazione delle spese accede, onde la mancanza assoluta di motivazione, implicita od esplicita, della decisione di compensazione delle spese nei sensi sopra descritti integra gli estremi della violazione di legge denunciabile e sindacabile anche in sede di legittimità (Cass. Civ. del 19.11.2007 n. 23993; Cass. civ. sez. I n. 16057 del 15.11.2002; Cass. civ. sez. II n. 633 del 17.01.2003). Infatti, nel regime anteriore a quello introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese "per giusti motivi" deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l'adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purché, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito). Ne consegue che deve ritenersi assolto l'obbligo del giudice anche allorché le argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito) contengano in sé considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata, come - a titolo meramente esemplificativo - nel caso in cui si da atto, nella motivazione del provvedimento, di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva, ovvero di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, o di una palese sproporzione tra l'interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali (Cass. civile, sez. II, sentenza 19.02.2009 n. 4067; Cass. civ. n. 6489 del 17.03.2009; Cass. civ. n. 14563 del 16.04.2008).

Nella specie, risulta evidente che il motivo di compensazione addotto appare inidoneo ad esplicitare le ragioni che hanno indotto il giudice di prima istanza a non disciplinare, in applicazione del principio della soccombenza, le spese dell'intero giudizio.

Infatti, il giudice di pace dopo aver giustamente stigmatizzato la condotta degli attori che avevano duplicato i giudizi nei confronti di più convenuti - potendo al contrario procedere alla instaurazione di un unico giudizio - ed aver evidenziato che gli stessi avevano ostinatamente impedito l'accesso nel proprio immobile al fine di far verificare i danni lamentati ha poi proceduto alla compensazione delle spese processuali.

La compensazione è stata giustificata perché gli attori avevano citato in giudizio il condominio ed xxxxxx. sul rilievo che era erano stati ritenuti responsabili del danno apparentemente proveniente da parti comuni dell'edificio o dell'appartamento sovrastante a quello del danneggiato.

Tale motivazione risulta essere in contrasto da un lato con la circostanza che non è stata articolata alcuna richiesta istruttoria diretta all'accertamento effettivo del responsabile delle infiltrazioni, e dall'altro con la considerazione che in fase extragiudiziale la ditta esecutrice dei lavori si era dichiarata

disponibile a corrispondere la somma di euro 1000,00, per risarcire i danni subiti, assumendosi così la responsabilità dell'accaduto.

In altri termini, a fronte di tale condotta, l'iniziativa processuale nei confronti del condominio e di xxxxx. era assolutamente superflua, con il corollario che il rigetto della domanda proposta nei loro confronti doveva essere accompagnato dalla condanna al pagamento delle spese.

Le spese seguono la soccombenza.

p.q.m.

Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando nella causa n. *omissis*:

- accoglie l'appello, e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna xxxxx., alla rifusione in favore di Condominio viale Unità d'Italia n. 63/9, Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese e competenze del primo grado di giudizio che si liquidano in euro 1205,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge da distrarsi ex art. 93 cpc in favore xxxxxxxxxxxx

- accoglie l'appello, e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna xxx., alla rifusione in favore di xxxxx., delle spese e competenze del primo grado di giudizio che si liquidano in euro 1205,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge;

- condanna xxxxxxxx., alla rifusione in favore di Condominio viale Unità d'Italia n. 63/9, Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese e competenze del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 2.600,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge da distrarsi ex art. 93 cpc in favore dell'Avv. xxx

- condanna xxxxx., alla rifusione in favore di xxxxxx delle spese e competenze del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 2.600,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge.

Così deciso in Bari il 18 novembre 2014.

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice

---